

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DONATO BRUNO

**La seduta comincia alle 12,45.**

**Elezione contestata del deputato Lorenzo Bodega, proclamato nella IV circoscrizione Lombardia 2.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, l'udienza per la discussione pubblica del ricorso proposto dal candidato Nicola Molteni, avverso l'eleggibilità del deputato Lorenzo Bodega, proclamato nella IV circoscrizione Lombardia 2. Ricordo che avverso l'eleggibilità del deputato Bodega è stato presentato anche un esposto da parte del signor Giancarlo Ferrario. Le parti si sono costituite e hanno scelto di non farsi assistere da rappresentanti.

Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata, ovvero allontanarsene prima della sospensione, non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio. Sarà cura della presidenza registrare i deputati presenti sin dall'inizio della seduta pubblica.

Ricordo, inoltre, che, in base alla costante prassi, i componenti della Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti, su specifiche questioni, solo per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della

discussione e la disciplina dell'udienza, ai fini della garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

Avverto che, al termine della relazione introduttiva del relatore, onorevole Oliverio, prenderanno la parola, come da prassi, dapprima il ricorrente Molteni e, quindi, il deputato eletto Bodega. Gli stessi, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta, potranno poi replicare per una volta.

Alle parti è stata data comunicazione della fissazione per oggi dell'udienza pubblica (inizialmente prevista per il 6 marzo, ma non svolta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea, poi fissata dapprima per il 14 e quindi per il 23 marzo e, in entrambi i casi, egualmente rinviata per concomitanti impegni istituzionali di deputati appartenenti a vari gruppi).

Il deputato Bodega ha presentato, in data 26 febbraio 2007 e, dunque, entro i termini prescritti, nuove deduzioni.

Il ricorrente Molteni si è avvalso dalla facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalla controparte, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento della Giunta, e non ha presentato nuovi documenti o deduzioni.

Invito il relatore Oliverio a svolgere la relazione introduttiva, limitandosi ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO, *Relatore*. Signor presidente, il Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze ha avviato nella riunione del 28 giugno 2006 l'esame di un reclamo e di un ricorso avverso l'eleggibilità di Lorenzo Bodega, proclamato deputato dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 28 aprile 2006. Il reclamo è stato presentato da un elettore,

Giancarlo Ferrario; il ricorso è stato presentato da Nicola Molteni, candidato, primo dei non eletti della lista Lega nord-Movimento per l'autonomia nella IV circoscrizione Lombardia 2.

Sia il reclamo che il ricorso — entrambi pervenuti nei termini stabiliti dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta delle elezioni — fanno riferimento alla violazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del testo unico n. 361 del 1957 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in ragione del fatto che il deputato Bodega è risultato cessato dalla carica di sindaco di Lecco solo in data 3 marzo 2006, posteriormente, dunque, alla data (5 febbraio 2006) entro cui avrebbe dovuto dimettersi per rimuovere la situazione di ineleggibilità, ai sensi del citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006. Tale disposizione transitoria, con esclusivo riferimento alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ha stabilito, infatti, che, anche nel caso in cui lo scioglimento delle Camere ne avesse anticipato la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni — come effettivamente avvenuto — le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 non avrebbero avuto effetto se le funzioni esercitate fossero cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006). Una disposizione analoga era già contenuta nell'articolo n. 3 della legge n. 270 del 2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nel settimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (avvenuto il 31 dicembre 2005).

Nel corso dell'istruttoria in contraddittorio svolta in seno al Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, il deputato Bodega ha trasmesso le proprie controdeduzioni ed è stato ascoltato dal Comitato medesimo nella riunione del 12 ottobre 2006. In particolare, il deputato Bodega ha controdedotto che

n. 361 del 1957, nel prevedere che l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica di sindaco, consentirebbe, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, di considerare sufficiente la cessazione dalle funzioni all'atto dell'accettazione della candidatura, ancorché non preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni entro il termine previsto dalla legge.

Secondo il deputato Bodega, le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 sarebbero cioè destinate ad operare autonomamente al fine di eliminare la situazione di ineleggibilità, perché altrimenti — come da lui osservato — « se le dimissioni fossero l'unico rimedio di rimozione della causa di ineleggibilità, la disposizione del quarto comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 sarebbe illogica, in quanto sanzionerebbe con la decadenza dalla carica la posizione del sindaco che accetti la candidatura pur sapendo di non essere eleggibile a deputato ». Inoltre, il deputato Bodega ha osservato che, con l'introduzione del sistema elettorale di tipo proporzionale a liste bloccate e senza voto di preferenza che, come tale, non prevede un confronto diretto con gli avversari (proprio invece del sistema maggioritario uninominale), l'elezione dei deputati è stata affidata alle scelte insindacabili di ciascun partito piuttosto che degli elettori, il che renderebbe non più razionale la previsione delle ineleggibilità fondata sulla *ratio* di evitare la *captatio benevolentiae* degli elettori. Il deputato Bodega ha, inoltre, evidenziato l'incongruità del fatto che l'ordinamento, a fronte della ineleggibilità dei sindaci di comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, continua a sanzionare con una semplice incompatibilità la posizione dei presidenti delle regioni.

Conclusa l'istruttoria in Comitato, nella seduta della Giunta del 26 ottobre 2006 il deputato Gianfranco Burchiellaro, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, ha svolto la propria relazione riferendo sugli esiti dell'istruttoria svolta. In particolare,

pur non avendo mancato di esprimere apprezzamento ed attenzione per le considerazioni svolte dal deputato Bodega — anche nella prospettiva di auspicabili future modifiche legislative volte a ridisciplinare la materia delle ineleggibilità per le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti — il Comitato non ha tuttavia ritenuto le stesse sufficienti per escludere un giudizio in termini di ineleggibilità, e ciò sulla base del disposto di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22.

Il Comitato ha, infatti ritenuto che l'argomento secondo cui si sarebbe comunque prodotta la decadenza dalla carica di sindaco con l'accettazione della candidatura non tiene conto del fatto che tale previsione ha natura eminentemente sanzionatoria, essendo finalizzata a rimuovere d'ufficio una situazione che, in quanto protrattasi oltre il termine di legge, era comunque già idonea a determinare l'ineleggibilità. Secondo le conclusioni del Comitato, fatte proprie dalla Giunta, il mutato contesto elettorale, se ha affievolito notevolmente il rapporto elettori-eletti, non ha tuttavia fatto venir meno il rischio di *captatio benevolentiae*, ma ne ha semmai mutato il significato, nel senso che, pur non potendo esercitare direttamente una influenza sulle scelte degli elettori a diretto vantaggio della propria candidatura, il titolare di una carica elettiva può anche oggi continuare ad esercitare una influenza indiretta di cui potrebbe risultare in ultima istanza beneficiaria la lista in cui intende candidarsi.

Sulla base dei predetti motivi, il Comitato ha, quindi, proposto di accertare l'ineleggibilità del deputato Lorenzo Bodega e di deliberarne pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del regolamento della Giunta, la contestazione dell'elezione.

Nella seduta del 31 gennaio 2007 la Giunta, infine, ha approvato la proposta del Comitato di accertamento della ine-

leggibilità del deputato Lorenzo Bodega e di conseguente contestazione della sua elezione.

Ringrazio infine i colleghi per l'attenzione ed in particolar modo gli uffici per il prezioso contributo che mi hanno offerto.

PRESIDENTE. Do la parola al ricorrente.

NICOLA MOLTENI. Desidero innanzitutto rivolgere un saluto al presidente della Giunta e a tutti i componenti. In sostanza richiamo integralmente tutte le argomentazioni e tutte le circostanze che avevo già dedotto in sede di ricorso depositato in data 17 maggio 2006, rifacendomi alla normativa di settore che disciplina i casi di ineleggibilità di deputati e senatori, in modo particolare all'articolo 7, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi elettorali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 3-bis del decreto-legge, convertito nella legge n. 22 del 2006; sono dunque motivazioni aventi carattere squisitamente normativo che mi hanno portato alla formulazione di questo ricorso. Il combinato disposto di questi due articoli stabilisce che le cause di ineleggibilità possono cessare — in riferimento alla posizione dei soggetti, tra cui i sindaci con popolazione superiore ai 20 mila abitanti — qualora vengano rimosse entro i sette giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; ciò è avvenuto il 29 gennaio, quindi i sette giorni successivi scadevano il 5 febbraio. Pertanto l'onorevole Bodega — il quale all'epoca dei fatti era sindaco del comune di Lecco, con popolazione superiore ai 20 mila abitanti — avrebbe dovuto rimuovere la propria condizione di ineleggibilità entro la data del 5 febbraio, cosa che, invece, è avvenuta successivamente. Infatti dall'attività istruttoria svolta da questa Giunta è emerso che nel periodo intercorrente tra la data del 5 febbraio e il giorno dell'avvenuta decadenza — quindi, al momento dell'accettazione della candidatura — sono state esercitate, in qualità di sindaco, tutta

una serie di funzioni attraverso delibere di consiglio e di giunta.

La decadenza intervenuta ha carattere puramente sanzionatorio, tant'è che è espressamente prevista per legge; infatti, l'accettazione della candidatura comporta la decadenza dalle cariche di cui alle lettere del citato testo unico del 1957. In questo lasso di tempo — proprio perché la legge definisce la cessazione dalle funzioni ricoperte come un'astensione formale e totale da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni — non sono intervenute né la cessazione né la presentazione di spontanee dimissioni; di conseguenza, non vi è stata astensione dall'esercizio delle attività. Pertanto, essendo intervenuta la decadenza circa un mese dopo la data stabilita del 5 febbraio, ritengo possano esserci i presupposti affinché le prescrizioni della legge di riferimento portino all'applicazione delle previste conseguenze. Mi rifaccio infine integralmente alle conclusioni già formulate nel ricorso e, ovviamente, mi rimetto alla volontà della Giunta.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Bodega.

LORENZO BODEGA. Non ho nuove teorie da aggiungere alle deduzioni contenute negli atti già prodotti, quindi intendo semplicemente svolgere una breve considerazione. La legge elettorale relativa alle passate elezioni politiche non ha consentito a nessuno di noi di scrivere un nome sulla scheda elettorale e le liste sono state presentate dalle segreterie dei partiti, che hanno seguito criteri propri, da condividere o meno.

Ho detto questo perché, come ha esattamente illustrato il relatore, occorre fare riferimento alla *ratio* della norma: mi riferisco alla possibilità che un sindaco, attraverso la *captatio benevolentiae*, catturi, grazie alla sua posizione « privilegiata », l'attenzione dell'elettore e favorisca un maggior consenso rispetto al gruppo di appartenenza.

Nel concludere il mio intervento faccio presente che, quando ho prodotto l'ultima

lettera, vi ho allegato, fra l'altro, copia dell'elenco delle delibere di giunta e di consiglio comunale. Tali delibere — adottate non in quel breve periodo di tempo (poco meno di un mese), ma dall'inizio dell'anno — riguardano comunque la gestione ordinaria riferita ad una gestione amministrativa. Tra l'altro, ritenevo che evitare il commissariamento di un comune — essendo io un sindaco in scadenza poiché al secondo mandato, quindi non più ricandidabile — fosse un merito e non un demerito. Pertanto le cose sono andate così.

Penso che la *captatio benevolentiae* non possa essere significativa riguardo al mio atteggiamento, nel senso che i nove anni durante i quali sono stato sindaco di Lecco e i quattro anni in cui ho svolto (prima di fare il sindaco) le funzioni di assessore all'urbanistica, non sono stati cancellati con un colpo di spugna dalla memoria, positiva o negativa, dei cittadini. Di conseguenza, mi rimetto a quello che la Giunta deciderà.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono colleghi che intendono formulare domande e il ricorrente non intende replicare, sospendo l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

**La seduta, sospesa alle 13,05, è ripresa alle 13,15.**

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta, riunita in camera di consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle elezioni;

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;

visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 23 gennaio 2006, n. 22;

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Nicola Molteni e, respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito;

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV circoscrizione Lombardia 2 del deputato Lorenzo Bodega e la proclamazione in suo luogo del candidato Nicola Molteni per la lista Lega nord-MPA.

Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 13,15 ».

Vi ringrazio per la correttezza che avete dimostrato e che è stata riconosciuta da tutti coloro che sono intervenuti.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

---

*Licenziato per la stampa  
il 18 maggio 2007.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO